N. R.G. 2015/52767

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. r.g. **52767/2015** promosso da:

DA

, rappresentato e difeso dall'Avv. Biondino Sergio e domiciliato presso il suo studio in Milano via Oldrado da Tresseno n. 4

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento obbligatorio **DEL PUBBLICO MINISTERO**

*

Il giudice onorario dott.ssa Letizia D'Elia,

in sostituzione della dott.ssa Orietta Stefania Miccihè nel ruolo aggiuntivo di protezione internazionale, giusta provvedimento presidenziale;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2016,

visto l'art. 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa mediante ricorso depositato il 15.09.2015 ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs 150/2011 da nato in Costa d'avorio il , al provvedimento notificato il 17.08.2015 con cui la Commissione Territoriale aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

L'amministrazione statale non ha ritenuto di costituirsi, rimanendo contumace in giudizio, ma nel corso del giudizio ha inviato a questo ufficio la documentazione relativa alla fase amministrativa ex art. 35 co.9 D.Lgs 25/2008.

Il procedimento era assegnato al magistrato Dr.ssa Micciché che fissava l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione del ricorso dinanzi a questo giudice; quidni il

Firmato Da: D'ELIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628b8

procedimento proseguiva pertanto dinanzi a questo giudice che verificati i preliminari incombenti di legge e interrogato il ricorrente con l'ausilio di un traduttore volontario, all'udienza del 14.03.2016 sulle conclusioni del ricorrente che instava per il riconoscimento della protezione internazionale e in subordine della protezione umanitaria, riservava la decisione motivando come segue.

E' da ricordare in primo luogo la normativa di riferimento della materia di cui si discute che trova la sua regolamentazione nel D.Lgs. n.251 del 2007 che - in attuazione della direttiva 2004/83/CE disciplina il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95);

all'art. 2 lett. e) il D. citato definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*"; mentre ai sensi della lett. g) dell'art. 2 cit. D. Lgs "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*"

Si aggiunga che a norma dell'art. 14 del medesimo D.L.vo, "*ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:*

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Fatte le superiori premesse sul quadro normativo e passando al merito della vicenda, ritiene questo giudice che il provvedimento della Commissione Territoriale debba essere condiviso in quanto all'esito del giudizio non è emerso nulla di nuovo e rilevante ai fini che interessano per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Firmato Da: D'ELIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628b8

Va premesso in primo luogo con riguardo alle generalità che il ricorrente ha riferito in sede di interrogatorio di chiamarsi , di essere nato in Costa d'Avorio il 23.09.1995 ma di essere stato registrato al suo arrivo in Italia sotto il diverso nome e con diversi dati anagrafici di nascita; ha riferito che l'errore di registrazione potrebbe essere dovuto ad un incolpevole scambio del braccialetto numerato che viene fatto indossare al momento della registrazione, al quale è associato il nome della persona da identificare; che al momento dell'appello l'operatore aveva chiamato il suo numero che tuttavia non corrispondeva al suo nome, di aver tentato di evidenziare l'errore ma che non era riuscito, forse a causa di un problema di comprensione della lingua, ad ottenere la correzione dei dati.

A sostegno della veridicità di quanto affermato con riguardo al proprio nome, cognome, data e luogo di nascita ha esibito in giudizio l'estratto di nascita e il suo difensore ha provveduto al deposito telematico del relativo documento da cui emerge che il luogo di nascita è Seguela in Costa d'Avorio; tuttavia si osserva che il documento non chiarisce l'anno di nascita, in quanto pur sembrando estratto dal registro degli atti dello stato civile dell'anno 1987, indica quale anno di nascita di il 1985 (si legge testualmente: *mil neuf cent quatre vent cinq*).

Quanto alla vicenda personale nel corso dell'interrogatorio il ricorrente ha riferito di essere stato cresciuto dalla nonna materna in Costa d'Avorio, in quanto orfano di entrambi i genitori che non ha mai conosciuto, che il padre era originario del Mali e la madre della Costa d'Avorio; circa le ragioni di allontanamento dal paese d'origine, ha dichiarato che nel 2010 a seguito delle elezioni, che avevano visto la vittoria del partito capeggiato da Ouattara, vi erano stati scontri tra la popolazione civile e diverse amici erano deceduti per mano dei militari di Ouattara; che temendo per la propria incolumità, insieme ad un amico nel 2011 era partito per il Mali sperando di raggiungere i parenti paterni; che in Mali la guerra civile del 2012 lo costringeva a uscire da quel paese e così raggiungeva la Libia, entrando definitivamente in Italia nell'ottobre 2014 attraverso la frontiera siciliana.

Già da un primo esame, il racconto, se pur in linea con quanto riferito in sede di audizione, appare privo di quelle circostanze personali idonee a configurare il rischio di una persecuzione in caso di rimpatrio, tenuto anche conto del tempo trascorso di circa sei anni dal fatto narrato.

Manca in sostanza il requisito necessario per il riconoscimento della protezione internazionale sotto il profilo di status di rifugiato (il cosiddetto "*fumus persecutionis*").

Dalla ricostruzione offerta appare verosimile ritenere che il ricorrente, essendo rimasto da solo, senza amici e risorse, non avendo neppure il sostegno della famiglia, si sia diretto in Mali alla ricerca dei familiari paterni e poi essendo ancora una volta da solo e senza mezzi, a causa della guerra si sia trasferito in Libia e da lì in Italia.

Firmato Da: D'ELIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628b8

A fronte della vicenda personale, devono pertanto condividersi le motivazioni con cui la Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale, non ravvisandosi alcun elemento per ritenere che il ricorrente abbia subito una persecuzione "personale e diretta" ai sensi della richiamata disciplina nel paese d'origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche o per altre ragioni rilevanti ai fini in esame; né che facendovi rientro vi sia il fondato timore che possa subire una persecuzione per tal ragioni, atteso il tempo trascorso dai fatti narrati che, come detto, risalgono 2010, ovvero che possa essere esposto al rischio effettivo di grave pericolo per la sua incolumità, necessario presupposto per accordargli la protezione sussidiaria e tenuto conto della situazione socio politica del paese di provenienza del ricorrente, quale risulta dalle fonti di informazione internazionale e da report di organizzazioni che istituzionalmente si occupano della tutela dei diritti umani nei vari paesi, dai quali non si rinvengono situazioni di criticità e di allarme con riguardo alla zona di origine del ricorrente che possano far ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa incorrere un serio pericolo di vita secondo la nozione fornita dall'art.14 D.Lgs 251/2007.

Pertanto, la domanda di protezione internazionale deve essere respinta.

Passando all'esame della protezione umanitaria, va premesso che la normativa è regolamentata dall'art. 5 co.6 D.Lgs 286/1998 richiamato dall'art. 32 D.Lgs 25/2008 che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente ha lasciato il paese d'origine trasferendosi in Mali nel 2011 per ragioni che ha ricondotto ad un contesto di disordini e di scontri tra la popolazione civile all'alba del nuovo partito capeggiato da Ouattara risultato vittorioso alle elezioni del 2010.

Valgano dunque le seguente considerazioni:

Sono trascorsi circa sei anni da quell'evento, la situazione politico-sociale della Costa d'avorio appare ristabilita rispetto ai disordini che hanno interessato il paese nel 2010, come risulta dalla consultazione di fonti istituzionali di pubblico accesso; dunque, se per un verso non sembrano sussistere i presupposti per l'accoglimento della protezione internazionale, va tenuto conto che il ricorrente ha lasciato il paese d'origine quando era ancora molto giovane, senza risorse e sostegni; si osserva che in caso di rimpatrio non saprebbe dove andare; è orfano di entrambi i genitori, che non ha mai conosciuto; ed anche la nonna materna che l'aveva cresciuto pare deceduta; nel paese d'origine non ha più risorse, nè relazioni sociali, nè parenti o amici; in Mali dove si era trasferito non ha ritrovato i parenti paterni che stava cercando in fuga dalla Costa d'Avorio e da lì, come si legge dal verbale di audizione della Commissione territoriale, è fuggito per la crisi e la guerra che, come è noto, ha interessato il Mali nel 2012.

Firmato Da: D'ELIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628b8

Ciò premesso, in Italia sembra essersi ben integrato e non vi è ragione di non ritenere credibili le dichiarazioni rese a proposito della sua attiva partecipazione ad un corso per l'avviamento al mestiere di saldatore e di frequenza alle scuole medie; si aggiunga infine che non sono rinvenibili in atti ragioni di ordine pubblico per ritenere non attuabile la permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato.

Per quanto sopra, la particolare condizione di vulnerabilità sopra evidenziata del ricorrente integra la ragione di carattere umanitario di cui all'art. 5 D.Lgs 1998/286 per il riconoscimento in suo favore della forma minima di protezione umanitaria

Nulla va statuito sulle spese di lite considerato che l'amministrazione non si è costituita.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali del difensore, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera in atti n. 4774/2015, previa correzione del nome, cognome e dei dati anagrafici del ricorrente secondo le risultanze processuali presso il Consiglio dell'Ordine avvocati di Milano

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta con R.G.52767/2015, promossa con ricorso ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs.150/2011 da contro MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O PREFETTURA U.T.G. DI MILANO, *con l'intervento del* PUBBLICO MINISTERO, *contrariis rejectis, così provvede*:

- Respinge la domanda di protezione internazionale sotto il profilo di status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

-- riconosce a nato in Costa d'Avorio il (in atti registrato sotto nome) il diritto alla protezione umanitaria e pertanto dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso ex art. 5 D.Lgs. 286/1998;

- nulla per le spese;

-provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n.4774/2015, previa correzione del nome, cognome e dei dati anagrafici del ricorrente, ivi indicati, presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano ed onerando il ricorrente al relativo adempimento.

Si comunichi.

Milano, 6 giugno 2016

Il Giudice

Letizia D'Elia

Firmato Da: D'ELIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628b8